



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area Vigilanza-Servizi Sociali-Servizi Culturali,turismo,sport e spettacolo

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E NON ALIMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE 'ALICE'. Anno Educativo 2023/2024

TITOLO I - DEFINIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Oggetto dell'appalto
- Art. 3 – Durata dell'appalto
- Art. 4 – Utenza
- Art. 5– Luogo di esecuzione e quantitativi
- Art. 6 – Svolgimento della fornitura e standards di qualità - Rapporto sulla provenienza dei prodotti alimentari
- Art. 7 – Inizio e termine della fornitura
- Art. 8 – Interruzione della fornitura
- Art. 9 – Prezzi
- Art. 10 – Pagamenti

TITOLO II - PERSONALE

- Art. 11 – Personale

TITOLO III - IGIENE

- Art. 12 – Magazzino Prodotti Art. 13 – Sanificazione

TITOLO IV - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

- Art. 14 – Calendario per l'erogazione della fornitura
- Art. 15 - Ordinativi
- Art. 16 – Consegna dei prodotti

TITOLO V – PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

- Art. 17 – Penali Art. 18 - Recesso

TITOLO VI – VARIE

- Art. 19. - Foro competente
- Art. 20 – Rinvio a norme di diritto vigenti
- Art. 21 – Accettazione espressa

TITOLO I

DEFINIZIONI GENERALI

DELL'APPALTO Art. 1 – Definizioni

- Per “**Impresa**” o “**I.A.**” o “**aggiudicatario**” si intende il soggetto d'impresa aggiudicatario al quale viene affidata la fornitura di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- Per “**Committente**” si intende COMUNE DI MONTEROSSO ALMO che affida all'Impresa quanto previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati.
- Per “**Parti**” si intendono l'Impresa e il Committente congiuntamente;
- Per “**Capitolato**” il presente Capitolato Speciale di Appalto.
- Per “**Richiesta di preventivo**” l'invito a presentare offerta inviata dal Committente “*per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari*” e non alimentari;
- Per “**Prodotti**” i prodotti da fornire oggetto dell'appalto risultanti dalla Scheda Tecnico Merceologica e dall'Offerta Economica presentata in fase di gara;
- Per “**Contratto**” il contratto di fornitura stipulato tra l'I.A. e COMMITTENTE a seguito dell'aggiudicazione della gara.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per la produzione dei pasti giornalieri e per la gestione dei servizi offerti dall'Asilo Nido Comunale di Monterosso Almo.

Art. 3 – Durata dell'appalto

La fornitura avrà durata dal 13/09/2023 e sarà sospesa in alcuni periodi delle vacanze scolastiche. Prorogabile fino all'espletamento del successivo appalto e comunque non oltre il 31/12/2024.

Art. 4 – Utenza

L'utenza è composta dai bambini di età compresa dai tre mesi ai tre anni.

Art. 5 – Luogo di esecuzione e quantitativi

Il luogo di esecuzione della fornitura sono i locali dell'Asilo Nido Comunale è meglio individuato nella richiesta di preventivo e al successivo articolo 15 del presente Capitolato.

I quantitativi dei Prodotti da fornire sono quelli indicati nell'Offerta Economica allegata alla Richiesta di Preventivo.

Nell'anzidetta offerta le quantità sono indicative e non sono impegnative per il Committente, in quanto soggette a variazioni in aumento o in diminuzione in base alle esigenze del servizio di refezione collettiva. Le consegne dovranno quindi essere eseguite, alle stesse condizioni del prezzo di aggiudicazione, anche per quantitativi maggiori o minori in relazione a variabili quali le presenze dell'utenza, il periodo di chiusura delle cucine, la variazione di menù, l'introduzione di diete o di altri futuri elementi ora non conosciuti e imprevedibili.

L'Impresa, nella vigenza del Contratto firmato a seguito dell'aggiudicazione, dovrà impegnarsi anche alla fornitura di altri generi alimentari non compresi nel Capitolato, ancorché riferiti alle categorie merceologiche previste, che dovessero rendersi necessari alla realizzazione di particolari preparazioni culinarie; il prezzo contrattuale sarà fissato nel contraddittorio tra le parti partendo dai prezzi posti a base di gara, fermo che ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il medesimo ribasso offerto dall'aggiudicatario sul prezzo a base di gara.

La mancata attivazione parziale o totale della fornitura per motivi derivanti dal Committente non dà diritto all'Impresa di richiedere nessun indennizzo o risarcimento.

Art. 6 – Svolgimento della fornitura e standards di qualità - Rapporto sulla provenienza dei prodotti alimentari

La fornitura dovrà essere svolta scrupolosamente, in modo continuo, nel rispetto delle modalità e le frequenze più dettagliatamente specificata nel presente Capitolato.

Le caratteristiche generali di qualità dei prodotti alimentari a cui l'I.A. dovrà attenersi per le forniture sono quelle indicate in modo dettagliato nella Scheda Tecnico-Merceologica, cui i prodotti forniti debbono corrispondere, per qualità, caratteristiche organolettiche e pezzature. Rimane esclusiva facoltà del COMMITTENTE indicare in sede di ordine i prodotti richiesti.

Per quanto non specificatamente indicato si fa riferimento alle vigenti normative in materia di merceologia alimentare, con specifica attinenza ai "Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" di cui al DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

II Committente si riserva il diritto di:

- effettuare, in qualsiasi momento, controlli e/o verifiche sulle modalità esecutive del Contratto da parte dell'Impresa;
- richiedere, in qualsiasi momento, all'Impresa, la documentazione relativa ad analisi chimico-microbiologiche e certificazioni di qualità attestanti l'identificazione merceologica dei prodotti forniti e la loro provenienza.

I prodotti eventualmente non indicati, che per necessità di diete o preparazioni particolari potranno essere richiesti dal COMMITTENTE, dovranno comunque avere tutti i requisiti previsti in materia di igiene degli alimenti.

In caso di trasferimento, anche provvisorio, dei locali dove deve eseguirsi la fornitura, l'Impresa si impegna ad assicurare la fornitura nei nuovi locali alle medesime condizioni. Gli standards di qualità riportati nel Capitolato e nella Scheda Tecnico-Qualitativa sono da considerarsi minimi.

Art. 7 – Inizio e termine della fornitura

La fornitura avrà durata dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al 30/06/2024 e sarà sospesa in alcuni periodi delle vacanze dell'anno educativo.

II Committente si riserva di comunicare all'Impresa la data di inizio effettivo della fornitura con decorrenza immediata dal giorno successivo all'aggiudicazione.

II Committente si riserva di anticipare il termine a seconda delle esigenze dell'Asilo Nido Comunale o di posticiparlo.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Impresa è tenuta ad assicurare, trattandosi di servizi pubblici essenziali, le forniture minime indispensabili da concordare con il responsabile di cucina.

In caso di interruzione, o comunque di riduzione della fornitura, da imputare alla chiusura dell'Asilo Nido Comunale nessuna richiesta di indennizzo e/o risarcimento potrà essere avanzata dall'Impresa.

Art. 8 – Prezzi

I prezzi applicati dovranno essere quelli rilevati nell'offerta economica della ditta, comprensivi di tutte le spese, obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione della fornitura disciplinata dal presente Capitolato.

I prezzi offerti sono da considerarsi invariabili in considerazione della durata annuale dell'appalto.

Art. 9 - Pagamenti

Spetta alla I.A., a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il Capitolato, il corrispettivo per la fornitura delle derrate calcolato sulla base delle derrate alimentari ordinate dal COMMITTENTE ed effettivamente consegnate.

Il pagamento avverrà a seguito di emissione di apposite fatture mensili da parte dell'Impresa, dopo aver accertato la regolarità della prestazione, entro 30 (trenta) giorni a fine mese dal loro ricevimento o comunque nel diverso termine eventualmente previsto per legge.

Nel caso in cui il riscontro della fattura da parte del Committente per la liquidazione evidenziasse inesattezze di alcuni elementi (es. prezzo, quantità, ecc.), il termine suddetto decorrerà dal momento in cui perverrà al COMMITTENTE il documento di rettifica da parte della I.A.. Con tale corrispettivo l'Impresa si intende compensata di ogni suo avere dal Committente per la fornitura di cui al Capitolato.

TITOLO II PERSONALE

Art. 11 – Personale

Il personale che verrà messo a disposizione dall'Impresa per l'espletamento della fornitura dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità e in particolare l'Impresa dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dalla Regione Sicilia.

Il personale messo a disposizione dall'Impresa dovrà essere idoneo a svolgere tale prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità.

L'Impresa, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla categoria, nonché a rispettare le norme per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra al comma precedente, il Committente procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'Impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'impresa non adempia entro il termine predetto, la si procederà alla risoluzione del Contratto destinando le somme

trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali. Per tale sospensione o ritardo di pagamento

l'Impresa non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento dei danni.

L'Impresa dovrà essere in regola con le disposizioni previste dall'Art. 17 della Legge 68 del 12.03.1999 circa il collocamento dei disabili.

In caso di assenza (ferie, malattia, ecc...) del personale, l'Impresa deve provvedere alla sua sostituzione con altro in possesso degli stessi requisiti professionali.

Il Committente si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'Impresa la sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto alla fornitura per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere a carico del Committente.

TITOLO III IGIENE

Art. 12 – Controllo Prodotti

La I.A. dovrà garantire il controllo della conformità della merce in arrivo e stoccaggio, lo stato degli imballaggi, la corretta temperatura mantenuta sia durante le fasi di deposito che durante il trasporto, il controllo dell'etichettatura e la data di scadenza degli alimenti o TMC (Tempo Medio di Conservazione), le condizioni igieniche dei mezzi di trasporto e la qualifica dei

fornitori. Le spedizioni e le consegne dei prodotti siano eseguite in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il settore alimentare, con particolare riferimento al Reg. CE 852/2004 e al DPR 327/80 e ss.mm.ii., nonché ad eventuali normative che dovessero essere emanate nel corso di svolgimento del contratto.

Gli automezzi impiegati dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e conformi alle normative vigenti.

Gli incaricati del ritiro della merce eseguiranno i dovuti controlli riguardo ai quantitativi e alla qualità delle derrate, alle condizioni degli imballaggi così come indicato nel presente Capitolato e, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare quelle merci che non corrispondano alle caratteristiche stabilite.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

L'Ente potrà altresì contestare eventuali differenze di peso, di quantità e qualità al momento dell'utilizzo delle merci stesse.

La ditta aggiudicataria dovrà, su richiesta dell'Ente, ritirare e sostituire la merce non conforme entro e non oltre le 48 ore per non pregiudicare il buon funzionamento del servizio.

In pendenza o mancanza di ritiro la merce rimarrà a disposizione del fornitore a suo rischio, senza alcuna responsabilità da parte del Committente per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la stessa potesse subire.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo, il Committente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con la maggior spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. L'aggiudicatario, anche in caso di associazione temporanee d'impresa o consorzio, dovrà indicare un unico incaricato della fornitura, munito di ampia delega per trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione del contratto.

Ogni consegna deve essere accompagnata dal rispettivo Documento di trasporto contenente i seguenti dati: la denominazione

del prodotto, la categoria, l'origine, il marchio commerciale, il peso netto, il nome del fornitore, la data e ogni altra indicazione

prevista dalla normativa vigente. La descrizione dei prodotti consegnati, inclusa la natura, la qualità e la quantità e ogni altra indicazioni prevista dalla normativa generale e da normative specifiche di settore.

Il DDT, in doppio esemplare, sarà firmato dal personale preposto che prende in carico la merce soltanto dopo un primo controllo, riportando anche la data e l'orario della consegna e possibilmente la targa del mezzo utilizzato.

Il DDT deve essere controfirmato dal vettore che ne trattiene una copia, mentre l'altra verrà conservata presso la struttura.

La firma per ricevuta della merce non impegna il Committente che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni successivamente con comunicazione scritta.

TITOLO IV

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Art. 13 - Calendario per l'erogazione della fornitura

I prodotti dovranno essere forniti secondo il calendario scolastico, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole

con termine il 30/06/2024. La fornitura sarà interrotta durante le vacanze dell'anno educativo e la chiusura estiva dell'Asilo Nido Comunale.

Art. 14 - Ordinativi

Il Committente indicherà i nominativi del personale autorizzato all'effettuazione degli ordinativi relativi alla fornitura. Nessun

ordinativo dovrà essere accettato dalla I.A. se proveniente da personale non espressamente autorizzato.

Gli ordinativi verranno di norma effettuati, tramite fax o via mail, utilizzando un'apposita modulistica concordata tra il COMMITTENTE e l'Impresa.

Negli ordinativi saranno riportate le quantità ed eventuale pezzatura dei prodotti, con l'indicazione del Centro Cottura destinatario.

Tenuto conto di quanto previsto dai menù in vigore per i diversi servizi scolastici, nonché dalle tabelle dietetiche previste per le diverse tipologie di utenti, agli ordinativi verrà provveduto, fatti salvi casi di forza maggiore, entro 5 giorni lavorativi precedenti la consegna. In casi d'urgenza, l'ordine può essere effettuato telefonicamente: in tal caso fa seguito in tempi brevi il relativo ordine via fax o via mail.

Art. 15 – Consegna dei prodotti

L'Impresa avrà l'obbligo di consegnare la merce nelle seguenti sedi:

-Asilo Nido Comunale "ALICE" presso la sede provvisoria di via Mercato.

La consegna dovrà essere effettuata improrogabilmente nei giorni e negli orari secondo le indicazioni riportate negli ordini di cui all'art. 14.

In caso di festività infrasettimanali o di rientro da un periodo di vacanze scolastiche, potranno essere eccezionalmente concordati giorni e/o orari di consegna diversi da quelli sopra indicati.

Il trasporto delle derrate alimentari e non alimentari dovrà essere rigorosamente corrispondente alle prescrizioni di cui al presente Capitolato, nonché alla normativa vigente, pena la non accettazione della merce trasportata. L'accettazione della merce da parte del personale incaricato non solleva l'Impresa dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti non rilevati all'atto della consegna.

Le derrate devono essere fornite, per i prodotti alimentari, al netto, dovranno essere corrispondenti ai pesi e alle pezzature richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute, per i prodotti non alimentari in confezioni integre.

TITOLO V

PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Art. 16 - Penali

Se durante l'esecuzione della fornitura fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nella Lettera di Invito, nel presente Capitolato e nei suoi allegati, o da quanto proposto in sede di offerta dall'Impresa, si procederà all'applicazione di una penale, pari a:

1. ritardo nella consegna delle derrate rispetto all'orario contrattualmente stabilito: penale di euro 100,00 per ogni ora di ritardo fino ad un massimo Euro 500,00 (cinquecento/00);
2. mancata consegna di derrate in precedenza ordinate: penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) (si intende mancata consegna quella effettuata con oltre 5 ore di ritardo);
3. mancato rispetto degli standard merceologici e/o igienico-sanitari: penale da un minimo di euro 200,00 fino a un max di Euro 1.000,00 (mille/00);

ripetute non conformità delle derrate alimentari consegnate rispetto alle dichiarazioni riportate sulle bolle di accompagnamento: penale da un minimo di euro 200,00 fino a un max di Euro 1.000,00 (mille/00);

4. fornitura di derrate alimentari con cariche microbiche superiori ai limiti standard previsti: penale da un minimo di euro 300,00 fino a un max di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

5. modalità di confezionamento delle derrate alimentari non conformi ai parametri del presente Capitolato e della Lettera di Invito e alle disposizioni vigenti: penale da un minimo di euro 100,00 fino a un max di Euro 500,00 (cinquecento/00. L'importo delle penali applicate cumulativamente non può comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Costituisce clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cod. civ. nell'esclusivo interesse del COMMITTENTE e quindi attivabile solo dallo stesso COMMITTENTE:

i) l'applicazione, anche non continuativa, di n. 3 penali di cui sopra;

ii) il superamento con l'applicazione, anche cumulativa, delle penali del 10% dell'ammontare netto contrattuale;

Le penali saranno recuperate anche mediante trattenuta sugli importi dovuti alla I.A. o tramite escussione della cauzione definitiva ex art. 103 d.lgs. 50/2016; in caso di escussione della cauzione definitiva è obbligo dell'Impresa ricostituirla nell'importo originario entro quindici giorni dalla predetta escussione.

Nel caso di applicazione delle penali di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6, l'importo massimo sarà determinato discrezionalmente

dal COMMITTENTE in funzione della gravità dell'inadempimento posto in essere dall'Impresa.

In caso di applicazione delle penali rimane in ogni caso salva la risarcibilità del danno ulteriore e non è pregiudicata la possibilità per il COMMITTENTE di chiedere la risoluzione contrattuale.

Art. 17 - Recesso

Il Committente si riserva le facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento del presente Contratto con preavviso almeno di un mese, senza che ciò possa determinare richieste risarcitorie di alcuna natura da parte dell'Impresa, la quale avrà diritto a vedersi corrisposte le sole forniture effettivamente effettuate

TITOLO VI VARIE

Art. 18 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il Contratto ove il Committente fosse attore o convenuto, resta convenuta fra le Parti la competenza esclusiva del foro del Committente con rinuncia espressa a qualsiasi altro foro alternativo.

Il contratto con l'I.A. non conterrà alcuna clausola compromissoria.

Art. 19 – Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Capitolato e dalla Lettera di Invito si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 20 – Accettazione espressa

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, con la partecipazione alla procedura di gara ciascun concorrente approva specificamente le clausole contrattuali contenute nel presente capitolato speciale di appalto e nella lettera di invito.